

Repubblica Italiana

Tribunale di Bologna

In Nome del Popolo Italiano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* ultimo comma cpc
nella causa n. 1030/2025 tra le parti:

PARTE ATTRICE

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.ta BALDI FRANCESCA;
- Domicilio: VIA GUTENBERG 3 42124 REGGIO EMILIA presso lo studio dell'Avv.ta Francesca Baldi

PARTE CONVENUTA

CP_1 (C.F.: *P.IVA_2*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.to CENACCHI CLAUDIO
- Domicilio: PIAZZA MALPIIGHI 7 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Claudio Cenacchi

Decisa a Bologna il 29/09/2025 sulle seguenti conclusioni:

Parte Attrice:

"In via PRELIMINARE DI RITO ACCERTATA, in accoglimento dei motivi esposti, la competenza del collegio arbitrale a conoscere della presente causa, per l'effetto DICHiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale. Nel MERITO, in via principale ACCERTATA E DICHiarata l'illegittimità e/o l'inammissibilità e comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 236/2025 del 23.01.2025 RG n. 42/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna per

tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto alla società opposta, per effetto dell'intervenuta compensazione nonché del pagamento, in data 16.01.2025, dell'importo di euro 10.871,44. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale confermasse, anche solo parzialmente, il decreto ingiuntivo n. 236/2025 del 23.01.2025 RG n. 42/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, qui opposto, ACCERTATE E DICHIARATE, per tutti i motivi esposti in narrativa, le ragioni creditorie di Parte_1 CONDANNARE la società CP_1 (Partita Iva: P.IVA_2) corrente in Bologna (BO), via Lidice, 8, al pagamento dell'importo di euro 30.029,54, ovvero quella somma maggiore o minore dovesse risultare all'esito del presente procedimento, in favore di Parte_1 (Partita Iva: P.IVA_1) corrente in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi, 4, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino all'effettivo saldo”

Parte Convenuta:

“In via principale nel merito, Previo accertamento della liceità del contratto intercorso inter partes, del corretto adempimento da parte di CP_1 rispetto alle obbligazioni sulla medesima incombenti, respingere l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare all'opponente al pagamento delle somme dovute. In ogni caso, Respingersi tutte le domande ex adverso formulate in via riconvenzionale: sia con riguardo al riconoscimento di un credito per € 84.614,16, oltre a rivalutazione ed interessi, a beneficio di Parte_1 sia con riguardo alla richiesta di applicazione della compensazione legale tra i crediti vantati dalle parti, in ragione della quale Pt_1 si professa creditore nei confronti di CP_1 per la somma di € 19.158,10, sia, da ultimo, con riguardo alla restituzione delle somme corrisposte all'odierna opposta”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Pt_1 si oppone al decreto n. 236/2025 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a CP_1 euro 30.029,54 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per prestazioni di attività di *Electronic Engineer*.

L'opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Bologna in forza di clausola compromissoria e l'estinzione dell'obbligazione, anche per compensazione.

CP_1 costituitasi in sede di decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, a sostegno della propria pretesa allega i contratti e l'inadempimento di Pt_1

Pertanto, CP_1 chiede il rigetto dell'opposizione.

2.

In via preliminare, il Tribunale osserva che non è in contestazione la sussistenza della clausola compromissoria nei titoli che costituiscono la *causa petendi* di *CP_I*.

CP_I sostiene il difetto della specifica approvazione della clausola ai sensi dell'art. 1341 comma II cc.

In tutti questi titoli, tuttavia (in disparte la considerazione per cui tra le parti sussiste un rapporto simmetrico), è presente la clausola n. 15 in cui si legge "tutte le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono state definite ed accettate dalle parti in contraddittorio".

Ad avviso del Tribunale, tale clausola tiene efficacemente luogo della specifica approvazione, specie in considerazione del fatto che *CP_I* ha sottoscritto (anche con sigla in ciascuna pagina) numerosi contratti in cui era presente sia la clausola compromissoria, sia la summenzionata clausola n. 15, così che nulla suggerisce che l'accordo tra le parti non si sia validamente formato anche su questo specifico aspetto.

Pertanto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo e declinata la competenza in favore degli arbitri in forza della clausola compromissoria.

3.

Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono poste a carico di *CP_I* in base ai parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 236/2025 del Tribunale di Bologna;
- 2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna sulla pretesa fatta valere da parte opposta per essere la controversia deferita ad arbitri in forza di clausola compromissoria;
- 3) condanna *CP_I* a rifondere a *Pt_I* le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Bologna, 29/09/2025

Il giudice

Paolo Siracusano